

## BANDO DI ATTUAZIONE

### DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.III

**Interventi in aziende agro-zootecniche, finalizzati alla corretta gestione dei pascoli, all'aumento della competitività ed alla tutela del patrimonio zootecnico dai danni diretti ed indiretti da predazione.**

#### **Intervento a)**

**Valorizzazione delle aree marginali tramite investimenti nelle aziende zootecniche finalizzati ad una corretta gestione del pascolo, all'utilizzo sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio**

## **1. Descrizione dell'intervento**

### ***1.1 Finalità e obiettivi***

Con la linea di intervento 3, la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo, fra gli altri, di migliorare la competitività delle aziende zootecniche toscane e la qualità ambientale.

Con il presente intervento la Regione Toscana contribuisce a tale miglioramento sostenendo gli investimenti finalizzati a favorire la gestione razionale del pascolo e il miglioramento della sostenibilità dell'attività agricola.

### ***1.2 Ambito di applicazione***

L'aiuto ricade nell'ambito dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L193 del 1° luglio 2014), di cui all'Aiuto di Stato notificato n. SA 42150 (2015/XA).

## **2. Beneficiari.**

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) funzionalmente collegata a una o più Unità Produttive Zootecniche (UPZ) di almeno 5 Unità Bovini Adulti (UBA) complessive date da bovini, bufalini, ovini, caprini, equini, asinini e suini.

### **3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.**

#### ***3.1 Condizioni di accesso***

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non trovarsi nelle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 articolo 1, paragrafo 5, e paragrafo 6, in particolare non rientrando nella definizione di imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 medesimo;
- b) ricadere nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui all'Allegato 1 al del regolamento (UE) n. 702/2014;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40;
- d) non aver riportato nei precedenti dieci anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
  - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
  - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- e) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- f) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

Il sostegno concesso per gli interventi finanziati con il presente atto non sono cumulabili con altri aiuti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli interventi devono tenere conto della legislazione dell'Unione, delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, soprattutto in relazione all'ubicazione territoriale degli interventi (ricadenti in ZVN, aree Natura 2000, aree protette).

Gli interventi di miglioramento e recupero di pascoli, possono altresì essere finanziati solo se eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale e di tutela del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, qualora ricadano negli ambiti di cui alla citata normativa.

Gli interventi di cui al presente regime di aiuti non comprendono le fattispecie previste dalla Direttiva 2011/92/UE.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

## 4. Forma del sostegno.

### 4.1 Interventi ammessi a sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto per i costi sostenuti ed accertati per la realizzazione di interventi finalizzati al:

- recupero di pascoli abbandonati o sottocaricati;
- recupero di aree sovraccaricate;
- recupero a pascolo di aree diversamente utilizzate;
- miglioramento qualitativo del cotico erboso e riduzione delle piante infestanti;
- miglioramento della gestione della risorsa idrica per l'abbeveraggio degli animali.

### 4.2 Intensità del sostegno

Il sostegno è pari al 40% del costo totale ammesso e accertato, elevabile:

- del 10% per investimenti realizzati da aziende la cui superficie condotta ricada per almeno il 50% in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- del 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori (secondo la definizione di cui alla lettera n), paragrafo 1, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013) o da agricoltori insediati nei 5 anni precedenti la domanda di aiuto.

Il minimale di contributo ammissibile è pari a 5.000 euro per UTE ed il massimale è pari a 25.000 euro per UTE, intesi come equivalente sovvenzione lordo, nel rispetto dell'articolo 4 punto 1.a) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le domande ammissibili saranno finanziate con le modalità stabilite nel presente atto al punto 5.2.

## 5. Priorità

### 5.1 Ordine di graduatoria

Le richieste ammesse a sostegno sono disposte in graduatoria in ordine all'attribuzione dei seguenti punteggi di priorità:

<b>A) Tipologia di imprenditore</b>	<b>Punteggio</b>
Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale	10
<b>B) Tipologia di allevamento</b>	<b>Punteggio</b>
UPZ con allevamento prevalente di specie ovicaprina; il punteggio è attribuito nel caso in cui le UBA calcolate sui capi ovicaprini sono superiori alle UBA derivanti dalle eventuali altre specie allevate al momento di presentazione della domanda	6
<b>C) Livello di svantaggio</b>	<b>Punteggio</b>
UTE collegata all'UPZ con oltre il 70% della superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	3

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) sono cumulabili.

## **5.2 Finanziamento delle domande**

Le domande sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria determinato secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.

A parità di punteggio viene prioritariamente finanziato l'intervento con importo minore.

In caso di eventuale ulteriore parità di condizioni (punteggio e importo) per le ultime domande finanziabili l'importo sarà parimenti suddiviso fra i diversi beneficiari a condizione di soddisfare quanto previsto al punto successivo.

Il beneficiario o i beneficiari posizionati all'ultimo posto della graduatoria dei beneficiari ammissibili al sostegno sono finanziati solo nel caso in cui il contributo concedibile sia pari almeno al 50% del minimale previsto al punto 4.2, fermo rimanendo che gli interventi ammissibili determinino un contributo concedibile pari ad almeno 5.000 euro.

Qualora si rendessero disponibili risorse per economie determinatesi a seguito di liquidazioni per accertamenti finali, queste possono eventualmente essere assegnate alla/e domanda/e parzialmente finanziata/e fino alla concorrenza massima del contributo ammesso in fase istruttoria.

## **6 Investimenti ammissibili**

### **6.1 Obiettivi**

Gli interventi devono essere finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'azienda.

Sono ammissibili le opere, gli acquisti e le spese sostenute, come dettagliate ai punti successivi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

### **6.2 Opere e acquisti ammissibili**

Sono ammissibili a contributo i seguenti investimenti da realizzare sul pascolo o a servizio dello stesso:

1. la costruzione o ristrutturazione di recinzioni permanenti (tradizionali o elettrificate)
2. la costruzione o ristrutturazione dei ricoveri in legno;
3. l'acquisto di ricoveri mobili temporanei per il pascolo;
4. la realizzazione di punti d'acqua di abbeverata;
5. l'acquisto di recinti mobili elettrificati o meno;
6. l'acquisto di abbeveratoi e mangiatoie;
7. l'acquisto e installazione di generatori di corrente e pompe finalizzate all'esercizio del pascolo (compresa impiantistica di servizio);

8. l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative per il funzionamento di dispositivi connessi con l'utilizzo ed il miglioramento del pascolo derivanti dal consumo in situ dell'energia elettrica;
9. l'acquisto di rimorchi per il trasporto di animali vivi;
10. l'acquisto di macchinari e attrezzature non ricompresi nell'elenco precedente, utili alla gestione del pascolo.

Gli interventi di cui ai punti 1, 2, 4, possono essere finanziati solo se eseguiti all'interno dei pascoli permanenti e prati pascolo, purché questi ultimi non siano compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per almeno cinque anni, ed inseriti nel fascicolo aziendale del richiedente, secondo le disposizioni vigenti di cui al Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i, nonché alla circolare AGEA – Coordinamento del 4 aprile 2018 n. 29058, e disponibili per un periodo di almeno cinque anni dalla data di richiesta dell'accertamento finale.

Per quanto riguarda i punti 7 e 8, sono ammissibili impianti che soddisfano unicamente le esigenze energetiche dei dispositivi utilizzati sui pascoli come sopra definiti. In nessun caso è consentita la vendita di energia elettrica alla rete.

Non sono concessi aiuti nei seguenti casi:

- acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
- impianto di piante annuali;
- lavori di drenaggio / opere per l'irrigazione;
- investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione;
- acquisto di animali.

In nessun caso sono concessi aiuti che contravvengano a divieti e prescrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

### **6.3 Ammissibilità delle spese**

Oltre alle spese effettivamente sostenute direttamente connesse con gli investimenti di cui al paragrafo precedente, sono ammissibili le spese generali nel massimo del 6 % secondo il seguente dettaglio:

<b>Voce di costo</b>	<b>Dettaglio</b>	<b>Note</b>
spese generali	progettazione e direzione lavori consulenze tecniche e finanziarie	solo se finalizzati all'acquisto di beni o comunque alla realizzazione di investimenti materiali / miglioramenti fondiari.

È inoltre ammissibile la fornitura di beni e di servizi forniti dall'imprenditore e dai familiari senza pagamento in denaro per la realizzazione del progetto, in relazione all'esecuzione dei lavori di cui ai punti 1, 2, 4 dell'elenco di cui al punto 6.2. Tali interventi rientrano nella categoria di cui al punto 6.a) dell'art. 14 del Reg. (UE) 702/2014 (costi per la costruzione o il miglioramento dei beni immobili) in quanto si tratta di opere finalizzate al miglioramento fondiario.

La fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, può essere considerata spesa ammissibile a condizione che:

- a) i contributi consistano nella fornitura di attrezzature, materiali, prestazioni volontarie non retribuite;
- b) i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria;
- c) il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;

- d) i lavori/forniture siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- e) i lavori/forniture eseguiti siano pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda.

Le ore di lavoro, l'impiego delle macchine aziendali e di materiale prodotto in azienda, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale; in questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale come successivamente individuato;
- i materiali prodotti in azienda ed utilizzati per i lavori/forniture; il loro valore può essere determinato attraverso la comparazione al prezzario regionale come successivamente individuato;
- le prestazioni volontarie non retribuite (cosiddetti lavori in economia) cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e i suoi familiari provvedono per proprio conto; il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

Per il computo e la valutazione del costo delle opere deve essere preso a riferimento il Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana 2019, approvato in adempimento dell'art. 23 commi 7 e 16 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana - 2019").

Non sono ammissibili:

- l'IVA;
- acquisti in leasing;
- acquisti di materiale usato
- acquisti di materiale di facile consumo.

#### **6.4 Cantierabilità degli investimenti**

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente), con indicazione degli estremi nella domanda di accertamento finale.

## **7. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento**

### **7.1 Presentazione della domanda**

Le domande di accesso al sostegno sono presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima (ID 336) che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità, i termini contenuti di cui ai punti successivi.

Le domande sono essere riferite all'UTE, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le consistenze di stalla sono calcolate sulla/e UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) funzionalmente collegata/e univocamente all'UTE cui la domanda è riferita. Per ogni UTE posseduta il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

### **7.2 Termini di presentazione**

La presentazione della domanda deve essere effettuata sul Sistema informativo di ARTEA ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)) nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del presente bando fino al 27 settembre 2019, data ultima per la ricezione della domanda stessa, tramite i CAA tenutari del fascicolo aziendale, o dalla competente Struttura di ARTEA per le Aziende che hanno il proprio fascicolo presso quest'ultima.

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140, e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA); la domanda così sottoscritta è considerata contestualmente ricevuta.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ammissibili a finanziamento.

### **7.3 Contenuti e allegati della domanda**

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.

Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

- a) relazione firmata dal richiedente comprensiva di:
  1. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
  2. previsione dei tempi di attuazione degli interventi;
  3. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata

acquisizione di almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;

4. eventuali estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della normativa vigente;

5. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;

6. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;

b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, la localizzazione e relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;

c) documentazione fotografica dell'area antecedente l'intervento;

d) copia dei preventivi per l'acquisto di macchine e attrezzature.

Per il computo dei costi la domanda deve attenersi:

- al Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana - 2019 richiamato al punto 6 ai fini del calcolo dei costi di realizzazione delle opere di cui alla lettera b);

- alla presentazione di tre preventivi, nel caso di macchinari e attrezzature di cui alla lettera d).

La dichiarazione per il punto 3.1, lettere a), d), e), f), nonché la sottoscrizione della documentazione in allegato, a pena di irricevibilità, è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole, oltre che all'esclusione del sostegno, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

## **8. Procedura istruttoria**

### **8.1 Istruttoria delle domande**

Le domande regolarmente presentate sul Sistema Informativo di ARTEA nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed il 27 settembre 2019, sono ripartite fra i settori territoriali competenti della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, dal Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione entro dieci giorni lavorativi, avvalendosi delle informazioni contenute nello stesso Sistema Informativo di ARTEA.

Entro il termine di 45 giorni dalla presentazione delle domande, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA i settori territoriali competenti:

- concludono le istruttorie, inserendo gli esiti nel portale di ARTEA in apposito elenco di graduatoria, dandone comunicazione al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche - Promozione. In particolare inseriscono le aziende ammesse con il relativo importo ammissibile e il contributo concedibile, il punteggio acquisito, nonché ogni altra informazione necessaria per la redazione della graduatoria e la determinazione del contributo;

- comunicano agli interessati, ai sensi 10 bis della Legge 241/90, l'esito negativo dell'istruttoria con l'indicazione con relativa motivazione del mancato accoglimento delle richieste di contributo e successivamente emanano apposito decreto.



## **8.2 Graduatoria regionale**

Il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione entro 15 giorni dal completamento dell'acquisizione degli esiti istruttori dai settori territoriali competenti, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA, con proprio decreto approva la graduatoria a livello regionale. Nello stesso atto determina, sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili, le domande ammissibili e finanziabili, e stabilisce altresì l'importo spettante a ciascuna delle finanziabili.

## **8.3 Concessione del sostegno**

A seguito dell'approvazione della graduatoria a livello regionale, i settori territoriali competenti per i beneficiari ammissibili e finanziabili concedono il sostegno ed emanano l'atto di concessione, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione della graduatoria regionale, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione "Gestione Registro".

## **8.4 Varianti e adattamenti tecnici**

Nella realizzazione degli interventi, sono ammessi adattamenti tecnici o richieste di varianti per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta di contributo, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

Tali adattamenti tecnici o varianti, che sono comunque oggetto di valutazione, devono essere presentate al settore territoriale competente prima della realizzazione dell'intervento o al momento della richiesta di accertamento finale, e devono essere opportunamente motivate. L'intervento anche a seguito della variante o dell'adattamento tecnico deve comunque perseguire, pena l'esclusione del beneficiario dal contributo, una delle finalità di cui al punto 4.1, nonché uno degli obiettivi di cui al punto 6.1. Maggiori costi per adattamenti tecnici e varianti non possono comportare un aumento del contributo assegnato.

## **8.5 Liquidazione del sostegno**

La richiesta di accertamento finale delle spese sostenute al settore territoriale competente per gli interventi realizzati e gli acquisti effettuati deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 luglio 2020.

Alla richiesta di accertamento finale il beneficiario allega l'elenco delle spese sostenute, che verrà poi istruita allo scopo di calcolare il contributo liquidabile. Relativamente a ciascun intervento deve essere presentata la seguente documentazione:

- relazione degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti;
- prospetto con indicato il costo totale della spesa;
- consuntivo analitico delle spese sostenute, secondo le modalità indicate ai punti 6 e 7;
- copia dei giustificativi di spesa quietanzati;
- fotografie dei lavori eseguiti;
- autorizzazioni alla realizzazione degli interventi non già presentati ai sensi del punto 6.4;
- eventuale ulteriore documentazione utile per l'accertamento finale degli interventi.

Nei 90 giorni successivi alla richiesta di accertamento finale delle opere il settore territoriale competente provvede all'istruttoria della richiesta pervenuta e al sopralluogo presso l'azienda

richiedente, al fine di verificare i lavori realizzati e/o gli acquisti effettuati, nonché tutta la relativa documentazione.

Qualora in sede di istruttoria di accertamento finale sia determinata una spesa complessiva cui corrisponda un contributo liquidabile inferiore al minimale di 5.000 euro, come stabilito al punto 4.2, la domanda decade dal sostegno.

In caso di esito positivo dell'accertamento, finale il settore territoriale competente provvede a emettere l'atto di liquidazione e dare mandato ad A.R.T.E.A di erogare l'importo spettante.

Nel caso venga riscontrata, in fase di liquidazione della domanda, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto a) del paragrafo 3.1, "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata ad ARTEA che provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

## **9. Disposizioni finali**

### **9.1 *Trattamento dei dati personali***

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

### **9.2 *Responsabile del procedimento***

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- a) il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione per l'attività di programmazione e approvazione della graduatoria unica regionale;
- b) i settori territoriali competenti della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività d'istruttoria delle domande, per l'emanazione dell'atto di concessione compresa la registrazione sul SIAN degli aiuti concessi, per l'accertamento finale dei lavori realizzati, per l'emanazione dell'atto di liquidazione;
- c) ARTEA per la gestione informatizzata delle domande e per l'erogazione del sostegno.

### **9.3 *Controlli in azienda***

I settori territoriali competenti, nel corso dell'istruttoria, effettuano un controllo amministrativo a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 pari almeno al 5% delle domande di competenza, nonché eventualmente anche un controllo in azienda.

### **9.4 *Impegni***

I terreni su cui insiste l'investimento, i beni immobili, i macchinari o quanto altro finanziato devono essere mantenuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di richiesta di accertamento finale. I settori territoriali competenti all'attività gestionale sul territorio verificano annualmente la permanenza degli investimenti in azienda su campione di aziende pari almeno al 5% delle aziende liquidate.